



Assessorat de l'Education et de la Culture
Assessorato Istruzione e Cultura

Ai Sindaci dei Comuni della Valle d' Aosta
SEDI
(Invio in formato digitale)

Al Consorzio degli Enti Locali della Valle
d' Aosta
PEC: protocollo@pec.celva.it

All'Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Regione
Autonoma Valle d' Aosta
PEC: oappc.aosta@archiworldpec.it

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta

All'Ordine degli Ingegneri della Regione
Autonoma Valle d' Aosta
PEC: ordine.aosta@ingpec.eu

Al Collegio Regionale Geometri e Geometri
Laureati della Valle d' Aosta
Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA

Oggetto: Chiarimenti in merito alla disciplina dell'articolo 25 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per la verifica preventiva dell'interesse archeologico delle aree prescelte per la localizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico

Le recenti normative nazionali in materia di archeologia preventiva, in particolare il D.Lgs. 50/2016 all'art. 25, che sostituisce a sua volta il D.Lgs. 163/2006 agli artt. 95-96, hanno disciplinato per le opere pubbliche e di pubblico interesse la necessità di redazione e trasmissione alla Soprintendenza competente, da parte delle stazioni appaltanti e dei proponenti dell'opera, di Relazioni di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico.

Nella normativa viene di fatto sancita la necessità, ai fini dell'iter procedurale di approvazione dell'opera, di invio alla Soprintendenza territorialmente competente di copia dei progetti preliminari, corredati della documentazione redatta da parte di un archeologo professionista in possesso dei requisiti ministeriali e volta a verificare la sussistenza di potenziali rischi di rinvenimenti archeologici.

Département de la surintendance des activités et des biens culturels
Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali

11100 Aoste (Ao)
3, Place Narbonne
téléphone +39 0165272708-272798-272885-
272341-272285
télécopie +39 0165272666

11100 Aosta (Ao)
P.zza Narbonne, 3
telefono +39 0165272708-272798-272885-272341-272285
telefax +39 0165272666

soprintendenza_beni_culturali@regione.vda.it
soprintendenza_beni_culturali@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it

Inoltre, come confermato dalla Circolare della Direzione Generale Archeologia del MIBACT 1/2016, al punto 4.1.1, la mancata attivazione del procedimento da parte della stazione appaltante o l'omissione di successivi adempimenti o di prescrizioni si configurano come omissioni suscettibili di pregiudicare in tutto o in parte l'opera pubblica o di interesse pubblico, con conseguente responsabilità per danni.

Nonostante quanto sopra riportato, si constata un'applicazione incostante della normativa in oggetto, che pure si pone l'obiettivo di evitare successivi fermi lavori, con conseguente aumento dei costi, a seguito di imprevisti rinvenimenti archeologici.

Pertanto, ai fini dell'applicazione puntuale e corretta del citato art. 25 del D.lgs. 50/2016, si ritiene utile puntualizzare quanto segue:

- per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del nuovo “Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi”, ossia per le opere pubbliche o di pubblico interesse, le stazioni appaltanti, ivi compresi gli enti pubblici locali, sono tenute a trasmettere *“al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni”* (c. 1).
 - Come disciplinato dal c. 1, inoltre, le stazioni appaltanti *“raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia”*, ai fini del parere di competenza che può comportare, a seconda degli esiti della verifica stessa, l'ottenimento dell'assenso al progetto, eventualmente corredato di prescrizioni, la richiesta di varianti anche sostanziali, o, nei casi di assoluta impossibilità di conciliazione delle esigenze di tutela con quelle delle nuove opere, l'espressione di un parere negativo.
 - Riguardo al campo di applicazione della normativa in oggetto, richiamata la Circolare MIBACT 1/2016, in particolar modo il punto 2.4, si ricorda che sono assoggettati al procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico tutti i progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico che comportino mutamenti esteriori nell'aspetto dei luoghi, movimentazioni di terreno (anche per le opere a verde), nuove edificazioni (anche se realizzate nell'ambito di ristrutturazioni di manufatti esistenti), nonché tutte quelle opere che anche in assenza di scavi possano avere impatto su beni e contesti di interesse archeologico sepolti.
Sono inoltre compresi nell'ambito di attuazione dell'art. 25 anche i lavori afferenti ai cosiddetti settori speciali (energia termica, gas, acqua, elettricità, servizi di trasporto...).
- Sono al contrario esclusi dal procedimento in esame i lavori che non comportino mutamenti esteriori nell'aspetto dei luoghi, movimentazioni di terreno, nuove edificazioni o scavi a quote già impegnate dai manufatti esistenti. Tuttavia, come

chiarisce la Circolare ministeriale al punto 2.5, anche nei casi di cui sopra è possibile prescrivere, da parte della Soprintendenza, in luogo della verifica preventiva dell'interesse archeologico, l'assistenza archeologica in corso d'opera (art. 28 del D. Lgs. 42/2004).

- Sono esclusi dalla presentazione dell'elaborato di archeologia preventiva i lavori concernenti opere pubbliche o di pubblico interesse che ricadano in aree archeologiche già individuate e inserite all'interno degli strumenti normativi regionali (ossia le aree archeologiche codificate dal PTP e inserite tra i vincoli urbanistici dei PRGC): per le opere ricadenti in questa casistica resta ovviamente fermo l'obbligo, a carico della stazione appaltante dell'opera pubblica o del proponente l'opera di interesse pubblico, di trasmissione dei relativi progetti alla Soprintendenza per l'espressione del parere di competenza in materia.
- Si ricorda infine che la trasmissione dei progetti preliminari può essere eventualmente corredata da una dichiarazione motivata (resa dal responsabile del procedimento per conto della stazione appaltante o del soggetto proponente) che espliciti o giustifichi l'escludibilità o la non assoggettabilità delle opere al procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico: in tali casi la Soprintendenza competente verifica le motivazioni, ed in caso di accertata non assoggettabilità esegue, a propria cura, un'istruttoria a riguardo ai fini dell'espressione del parere di competenza (punti 3.1 e 3.2).

IL DIRIGENTE
Arch. Gaetano De Gattis
(Documento firmato digitalmente)

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Roberto Domaine
(Documento firmato digitalmente)